

**VERBALE DI ACCORDO**  
**PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE A SOSTEGNO DI IMPRESE E**  
**LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI DA COVID-19**

**(art. 4 CCRL Legno, Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia)**

Udine, 28 giugno 2021

*Tra*

**Confartigianato Imprese FVG**

**Cna FVG**

*e*

**FENEAL – Uil FVG**

**FILCA -Cisl FVG**

**FILLEA - Cgil FVG**

**Premesso**

- che la pandemia da Covid-19, con le conseguenti misure restrittive varate dal Governo fin dai primi mesi del 2020, ha penalizzato in maniera significativa tutte le attività produttive del territorio;
- che si sono registrate pesanti ripercussioni anche sulle aziende e sui lavoratori operanti nel settore del Legno-Arredamento;
- che l'art. 4 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del Legno, Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia del 3 aprile 2017 ("Fondo Regionale di Categoria"), sancisce che il Fondo regionale di Categoria possa prevedere nel suo Regolamento ulteriori interventi a servizio delle esigenze delle aziende e dei lavoratori;
- che si ritiene opportuno che il Fondo regionale di Categoria intervenga con prestazioni a sostegno di imprese e lavoratori, regolarmente versanti, colpiti dalle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica;

**le Parti in epigrafe convengono**

di destinare straordinariamente una quota delle risorse accantonate ai sensi e ai fini dell'art. 4 del CCRL in premessa per ristorare in parte, per le perdite subite nel 2020, imprese e lavoratori aderenti al Fondo e




regolarmente versanti da almeno tre anni (2018-2019-2020). A tale scopo le Parti demandano ad uno specifico Regolamento la definizione delle prestazioni riconosciute e delle modalità operative.

Le Parti firmatarie ribadiscono inoltre che l'impresa non aderente alla bilateralità e che non versa le quote ad essa dovute in forza della contrattazione di primo e secondo livello, ivi comprese le quote dovute al Fondo regionale di Categoria, è tenuta a versare al lavoratore le medesime quote erogate dall'Ente Bilaterale relative alle prestazioni di primo e secondo livello dovute.


**NOTA CONGIUNTA A VERABLE**

Per il 2021 le Parti si riservano di valutare ulteriori e/o diversi interventi a favore di imprese e lavoratori colpiti dal perdurare della crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, alla luce dell'ammontare residuo di risorse destinate ai ristori economici riconosciuti entro il 30.11.2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

  
Confartigianato Imprese FVG

CNA regionale FVG




Feneal - Uil FVG



Filca- Cisl FVG



Fillea - Cgil FVG



## REGOLAMENTO

### ATTIVAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE A SOSTEGNO DI IMPRESE E LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI DA COVID-19

di cui all'Accordo Sindacale di data 28 giugno 2021

Il giorno 28 giugno 2021 in Udine, presso la sede di Ebiart

*Tra*

**Confartigianato Imprese FVG**

**Cna FVG**

*e*

**FENEAL – Uil FVG**


**FILCA -Cisl FVG**

**FILLEA - Cgil FVG**

*Visti*

- l'art. 4 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del Legno, Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia del 3 aprile 2017 ("Fondo Regionale di Categoria");
- L'accordo sindacale per l'erogazione di prestazioni straordinarie a sostegno di imprese e lavoratori colpiti dalla crisi da Covid-19 di data 28 giugno 2021;

le Parti definiscono con la presente intesa le modalità di intervento del Fondo, in attuazione di quanto previsto nel suddetto Accordo del 28 giugno 2021, a parziale copertura delle perdite economiche subite da imprese e lavoratori nel corso dell'anno 2020. A tal fine destinano un importo massimo pari a € 600.000 per le prestazioni sotto indicate.



## 1) PRESTAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI

### **Beneficiari**

Lavoratori dipendenti ed attualmente in forza di aziende che applicano interamente il CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del Legno, Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia del 3 aprile 2017, regolarmente versanti – sia impresa che lavoratore – al Fondo Regionale di categoria da almeno tre anni, che nel corso del 2020 siano stati sospesi per un periodo superiore o uguale a 25 giorni lavorativi, anche non consecutivi.

Non sono ammessi alle prestazioni straordinarie di cui al presente Regolamento i lavoratori rispetto ai quali non siano stati regolarmente versati gli importi dovuti al Fondo negli ultimi tre anni (2018-2019-2020), neanche in caso di regolarizzazione del periodo pregresso.

Qualora il lavoratore, regolarmente versante, sia dipendente da un'impresa costituita da meno di tre anni, ma che abbia da sempre versato l'importo contrattualmente previsto ai sensi dell'art. 4 del CCRL, si considera ricompreso tra i possibili beneficiari.

Ciascun lavoratore può ricevere la prestazione straordinaria di cui al presente Regolamento una sola volta.

### **Prestazione**

Ai lavoratori aventi diritto alla prestazione viene riconosciuto dal Fondo, per il tramite dell'impresa, l'importo forfettario *una tantum* di € 200,00 lordi a fronte di sospensioni, con ricorso all'utilizzo di ammortizzatori sociali, superiori o uguali a 25 giorni lavorativi, anche non consecutivi, nel corso del 2020 (da gennaio a dicembre).

### **Modalità di presentazione della domanda**

L'azienda presenta domanda di ristoro ad Ebiart via PEC utilizzando l'apposito modello "COVID/Legno" (*Allegato I*), allegando copia del LUL (parte presenze e parte retribuzione) riferito ai mesi di assenza per sospensione del/dei lavoratore/i.

Resta ferma la possibilità del Fondo di chiedere integrazione della documentazione inviata, nonché – a posteriori – prova documentale dell'avvenuto pagamento della prestazione al lavoratore.

### **Termine per la presentazione della domanda**

La domanda finalizzata all'ottenimento della prestazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 30.11.2021.

### **Riconoscimento della prestazione**

Salvo esaurimento delle risorse disponibili, l'ente Bilaterale accrediterà sul conto corrente indicato dall'azienda l'importo cui il lavoratore ha diritto entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.

L'azienda provvederà quindi a versare l'importo spettante al lavoratore entro il mese di paga successivo all'accredito della somma da parte di Ebiart. Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente. In caso di richiesta di integrazione documentale da parte dell'Ente Bilaterale il termine di 60 giorni potrà essere differito per un periodo corrispondente ai giorni necessari per l'effettuazione dell'integrazione. L'Ente Bilaterale informerà via email il lavoratore dell'avvenuto pagamento della somma a lui spettante.

## **2) PRESTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE**

### **Beneficiari**

Aziende che applicano interamente il CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del Legno, Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia del 3 aprile 2017, regolarmente versanti alla Bilateralità artigiana (Ebna/FSBA/San.Arti) e al Fondo Regionale di categoria da almeno tre anni (2018-2019-2020), che nel corso del 2020 abbiano sospeso uno o più lavoratori, in forza al momento di presentazione della domanda, per un periodo superiore o uguale a 25 giorni lavorativi, anche non consecutivi.

Non sono ammesse alle prestazioni straordinarie di cui al presente Regolamento le aziende che non abbiano regolarmente versato gli importi dovuti al Fondo negli ultimi tre anni, neanche in caso di regolarizzazione del periodo pregresso.

Qualora l'impresa sia costituita da meno di tre anni, ma abbia sempre versato l'importo contrattualmente previsto ai sensi dell'art. 4 del CCRL, si considera ricompresa tra i possibili beneficiari.

### **Prestazione**


Alle aziende aventi diritto alla prestazione viene riconosciuto l'importo forfettario *una tantum* di € 100,00 a dipendente a fronte di sospensioni, con ricorso all'utilizzo di ammortizzatori sociali, pari o uguali a 25 giorni lavorativi, anche non consecutivi, nel corso del 2020 (da gennaio a dicembre).

La prestazione è qualificata fiscalmente come un contributo in conto esercizio ai sensi dell'art. 85 comma 1, lett. g) del DPR 917/86 e soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del DPR 600/73.

### **Modalità di presentazione della domanda**

L'azienda presenta domanda di ristoro ad Ebiart via PEC utilizzando l'apposito modello "COVID/Legno" (*Allegato I*), allegando copia del LUL (parte presenze e parte retributiva).

Resta ferma la possibilità del Fondo di chiedere integrazione della documentazione inviata, al fine di verificare la titolarità alla richiesta della prestazione.



**Termine per la presentazione della domanda**

La domanda finalizzata all'ottenimento della prestazione, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere presentata entro e non oltre il 30.11.2021.

**Riconoscimento della prestazione**

Salvo esaurimento delle risorse disponibili, l'ente Bilaterale provvederà ad accreditare sul conto corrente indicato dall'azienda l'importo cui ha diritto entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.

In caso di richiesta di integrazione documentale da parte dell'Ente Bilaterale il termine di 60 giorni potrà essere differito per un periodo corrispondente ai giorni necessari per l'effettuazione dell'integrazione.


**NOTE A VERBALE**

La Segreteria del Fondo provvederà a fornire mensilmente, fino al 30.11.2021, il dettaglio dei dati finanziari al Comitato regionale del Fondo. Quest'ultimo li trasmetterà, quindi, alle Parti sociali.


Tutte le domande dovranno essere liquidate entro il termine ultimo del 31.12.2021.

Eventuali casi dubbi o problematici verranno sottoposti da parte di Ebiart all'attenzione del Comitato di gestione del Fondo regionale di Categoria.

**FeNEAL – FILCA – FILLEA**

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

**CONFARTIGIANATO - CNA**

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_